



COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGVO 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100. **APPROVAZIONE AL 31.12.2021.**

PREMESSO quanto disposto dal D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs 16 giugno 2017 n.100;

RILEVATO che il Comune di San Giuseppe Jato con deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 8 del 16/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, ha provveduto ad effettuare la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31/12/2019;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

RILEVATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c.1, T.U.S.P. , anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzazione del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5 co.2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcune delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P. :
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti ;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co.7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO inoltre che al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrato a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

CONSIDERATO che la ricognizione costituisce adempimento obbligatorio per il Comune il cui esito, anche in caso negativo, è comunicato mediante l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portalesoro.mef.gov.it>). Le informazioni sono rese disponibili alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Sicilia nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo n. 175/2016, presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

CONSTATATO che le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria;

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongono le procedure amministrative più adeguate per ridurre i costi di funzionamento per le predette partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

TENUTO CONTO che nel provvedimento di revisione ordinaria di cui alla deliberazione sopra citata era stato deciso di confermare il mantenimento delle seguenti partecipazioni :

Denominazione	Oggetto	Tipologia	Percent. partecipazione
Società Alto Belice Ambiente S.p.A	Servizio integrato gestione rifiuti	Ente partecipato	5,48%
SRR società consortile a responsabilità limitata	Società per la regolamentazione del servizio rifiuti, con funzione di governo dell'ambito	Ente partecipato	5,48%

	territoriale di riferimento			
Alto Belice Corleonese s.r.l.	Patto territoriale per l'occupazione	Ente partecipato	5%	
AMAP spa	Servizio idrico integrato	Ente partecipato	0,0019	
GAL TERRE NORMANNE	Valorizzazione del territorio e patrimonio culturale, naturale ed economico	Consorzio		
CONSORZIO SVILUPPO E LEGALITA'	Politiche sul territorio per lo sviluppo locale e/o del programma di iniziativa comunitaria	Consorzio		

Con riferimento all'ALTO BELICE AMBIENTE S.p.a. , essa è stata **dichiarata fallita** pertanto, i servizi di competenza sono affidati alla Società SRR ;

Con riferimento all'Alto Belice Corleonese se ne prevedeva il mantenimento in quanto le finalità della suddetta società non potevano essere perseguite in autonomia dal Comune, con verbale del 29/11/2018 l'Assemblea Straordinaria dei Soci ha deliberato lo scioglimento anticipato e liquidazione della società ex art. 2484 I.c. punto 2) cod. civ.;

Con riferimento al GAL Terre Normanne e al Consorzio Sviluppo e Legalità trattandosi di micro partecipazioni non è stato previsto alcun intervento di razionalizzazione.

L'Ente partecipa all'ARO "JATO E AMBIENTE" convenzione tra i comuni di San Giuseppe Jato e San Cipirello.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla presente deliberazione, redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D.Lgvo n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 D.L. n. 90/2014;

ACQUISITO il parere espresso ai sensi dell'art. 49 e 147 bis 1c. del D.Lgs n. 267/2000, riportato in calce al presente atto;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

- 1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute direttamente o indirettamente dal Comune di San Giuseppe Jato alla data del 31 dicembre 2021 come risulta dalla seguente tabella riepilogativa:

Denominazione	Oggetto	Percent. partecipazione	Esito rilevazione	NOTE
Società Alto Belice	Servizio integrato gestione rifiuti	5,48%		DICHIARATA FALLITA CON DECRETO N. 226/14 DEL 12/12/2014 EMANATO DAL TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE IV CIVILE

Ambiente S.p.A				FALLIMANTARE
SRR società consortile a responsabilità limitata	Società per la regolamentazione del servizio rifiuti, con funzione di governo dell'ambito territoriale di riferimento	5,48%	Mantenimento	
Alto Belice Corleonese s.r.l.	Patto territoriale per l'occupazione	5%		Scioglimento anticipato e liquidazione della società con verbale del 29/11/2018 dell'Assemblea dei soci
AMAP spa	Servizio idrico integrato	0,0019	Mantenimento	
GAL TERRE NORMANNE	Valorizzazione del territorio e patrimonio culturale, naturale ed economico		Mantenimento	
CONSORZIO SVILUPPO E LEGALITA'	Politiche sul territorio per lo sviluppo locale e/o del programma di iniziativa comunitaria		Mantenimento	

L'Ente partecipa inoltre all'ARO "JATO E AMBIENTE" convenzione tra i comuni di San Giuseppe Jato e San Cipirello

- 2) di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione alla sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione Sicilia tramite il portale "ConTE", come stabilito dall'art. 20, c.1 e 3, D.lgvo 175/2016;
- 4) di disporre la comunicazione della ricognizione mediante l'applicativo Partecipazioni del dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>);
- 5) di pubblicare il presente atto sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi del D.lvo n. 33/2013.

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGVO 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100. APPROVAZIONE AL 31.12.2021.

PARERI AI SENSI DELL'ART.49, DELL'ART. 147, COMMA 1 E DELL'ART. 147/BIS D.lgs 267/2000, COME MODIFICATO DAL D.L. 174/2012, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

=====

Il RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI , per la REGOLARITA' TECNICA, ha espresso parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile Vicario
del Settore finanziario e Tributi
F.TO Rag. M. Giordano

Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi:

- In ordine alla regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE.

OVVERO

- In ordine alla regolarità contabile, ha espresso parere NON FAVOREVOLE per le seguenti motivazioni:

OVVERO

- In ordine alla regolarità contabile, dichiara che il parere non è dovuto in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziario e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il Responsabile Vicario
del Settore finanziario e Tributi
F.TO Rag. M. Giordano